

dossier

XIX Legislatura

23 dicembre 2025

LEGGE DI BILANCIO 2026

*Profili di interesse della
III Commissione Affari esteri*

A.C. 2750



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Affari Esteri

Tel. 06 6760-4939 - ✉ st_affari_esteri@camera.it – ✕ [@CD_esteri](https://www.instagram.com/CD_esteri)

Progetti di legge n. 516/3/0/III

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

ES0298.docx

NOTA

IL PRESENTE DOSSIER È ARTICOLATO IN DUE PARTI:

- la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza di ciascuna Commissione;
- la seconda parte illustra i principali elementi contenuti nella seconda sezione del disegno di legge di competenza di ciascuna Commissione.

INDICE

SEZIONE PRIMA

La disciplina contabile della prima sezione.....	5
---	----------

Sintesi dei principali interventi di interesse della Commissione	7
---	----------

SCHEDA DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE DI COMPETENZA DELLA III COMMISSIONE

▪ Articolo 1, comma 495 (<i>Potenziamento della presenza istituzionale nazionale all'estero</i>)	9
▪ Articolo 1, comma 496 (<i>Personale diplomatico Ministero affari esteri</i>)	12
▪ Articolo 1, comma 497 (<i>Elezioni Comitati degli italiani all'estero e Consiglio generale degli italiani all'estero</i>)	13
▪ Articolo 1, comma 498 (<i>Promozione economica e culturale</i>)	16
▪ Articolo 1, comma 502 (<i>Contributo in favore della Fondazione Med-Or</i>)	18
▪ Articolo 1, commi 503-504 (<i>Misure in materia di internazionalizzazione delle imprese</i>)	20
▪ Articolo 1, commi 505-510 (<i>Interventi in favore dell'Ucraina</i>)	24
▪ Articolo 1, commi 511-514 (<i>Italiani estero, promozione lingua italiana e cittadinanza</i>)	25
▪ Articolo 1, commi 768-769 (<i>Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane</i>)	28
▪ Articolo 1, comma 823, lett. a) (<i>Premio Mattei per la cooperazione culturale</i>)	30

SEZIONE SECONDA

La disciplina contabile della seconda sezione.....	35
---	-----------

I principali interventi di sezione seconda sugli stanziamenti di interesse della Commissione	39
---	-----------

Sezione prima

La disciplina contabile della prima sezione

Il disegno di legge di bilancio è costituito da un **provvedimento unico**, articolato in **due sezioni**.

La **prima sezione** reca esclusivamente le **misure normative** tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio. La **seconda sezione** è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di **rimodulazioni e di variazioni** della **legislazione di spesa** che non necessitano di innovazioni normative.

L'articolo 21, comma 1-ter, della legge n. 196 del 2009, pone **precisi limiti** al **contenuto** della **prima sezione** del disegno di legge di bilancio. In estrema sintesi, la prima sezione contiene esclusivamente:

- la determinazione del livello massimo dei saldi del bilancio dello Stato per il triennio di riferimento,
- le norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;
- le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva o a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;
- l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego nel triennio;
- le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

In ogni caso, la prima sezione **non deve contenere** norme di **delega**, di carattere **ordinamentale** o **organizzatorio**, né interventi di natura **localistica** o **microsettoriale** ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge.

Sintesi dei principali interventi di interesse della Commissione

In materia di affari esteri si segnalano, nell'articolato di Sezione I:

- l'autorizzazione di spesa di 4,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per rafforzare e stabilizzare il **contingente del personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio di sorveglianza e scorta presso le Sedi estere (comma 495)**;
- l'incremento di **35 unità** della dotazione organica del primo grado della carriera diplomatica (**segretario di legazione**) per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, e l'autorizzazione per il MAECI a bandire il relativo **concorsi** per tali contingenti (**comma 496**);
- lo stanziamento di **14 milioni per il 2026** per lo svolgimento delle votazioni per il **rinnovo dei COMITES e del Consiglio generale degli italiani all'estero (comma 497)**;
- l'istituzione di un **Fondo per la promozione economica e culturale dell'Italia all'estero**, con una dotazione di **35 milioni** annui, nello stato di previsione del MAECI (**comma 498**). Una quota di tale Fondo (fino a **6 milioni** di euro per l'anno 2026) è destinata alla **valorizzazione dei profili internazionali della celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli** e per la realizzazione di attività di promozione della città e del suo territorio;
- il contributo di **200.000 euro** per ciascuno degli anni **2026 e 2027** alla **Fondazione Med-Or**, per lo svolgimento di ricerche, studi e pubblicazioni sull'attività di influenza russa in Europa e in Nord Africa (**comma 502**);
- il rifinanziamento del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese (di cui all'articolo 14, comma 19, del D.L. 98/2011) per **100 milioni annui** nel triennio di riferimento (**commi 503-504**);
- la concessione di un **contributo in conto capitale a beneficio del Governo dell'Ucraina** finalizzato a favorire la ripresa economica e il rafforzamento delle infrastrutture critiche e dei settori strategici per **50 milioni nel 2026 (commi 505-510)**;
- il finanziamento di una serie di interventi per gli **italiani all'estero** e per la **promozione della lingua e della cultura italiana all'estero (commi 511-514)**;
- l'estensione all'anno 2026 della possibilità per la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) di concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, a valere sulle risorse della c.d. gestione separata, nel limite massimo di 500 milioni di euro, a favore di imprese stabilmente operative nel

Continente africano per la realizzazione di interventi in specifici settori e in coerenza con le finalità del **Piano Mattei (commi 768-769)**;

- l'istituzione del « Premio Mattei per la cooperazione culturale », autorizzando la spesa di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 (**comma 823, lettera a)**);

**SCHEDE DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE DI
COMPETENZA DELLA III COMMISSIONE**

Articolo 1, comma 495

(Potenziamento della presenza istituzionale nazionale all'estero)

Il **comma 495** autorizza la spesa di 4,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per rafforzare e stabilizzare il **contingente del personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio di sorveglianza e scorta presso le Sedi estere**.

La disposizione prevede interventi pari a un importo di 4,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

La relazione tecnica ascrive alle disposizioni in oggetto effetti finanziari di maggiore spesa corrente per 4,7 milioni annui a livello di saldo netto.

Al fine di rafforzare e stabilizzare il contingente del personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio di sorveglianza e scorta presso le Sedi estere ai sensi dell'articolo 158 del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - COM), è autorizzata la spesa di 4,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

La relazione illustrativa specifica che l'intervento è finalizzato ad assicurare un presidio stabile e qualificato, a tutela del personale e delle strutture diplomatiche e consolari, in un contesto internazionale caratterizzato da crescenti rischi per la sicurezza.

La **relazione tecnica** determina il costo base delle indennità di servizio estero (ISE) e delle indennità accessorie da corrispondere nelle specifiche Sedi presso cui il personale è già impiegato (nel caso della stabilizzazione del personale in Ucraina e Sedi limitrofe, per **24 unità**) o sarà dislocato (nel caso dei posti di nuova istituzione, per **15 unità**), specificando che, con riferimento al personale dell'Arma in servizio in Ucraina e nelle sedi limitrofe, l'onere medio risulta inferiore rispetto al personale da dislocare altrove in quanto si tratta di "assegnazioni brevi", per le quali non sono corrisposte alcune indennità accessorie. La tabella seguente riassume il conteggio degli oneri.

	N. unità	Onere medio annuo unitario	Oneri annui complessivi (12 mesi)	Oneri arrotondati per imprevisti	2026 e anni successivi
Personale dell'Arma dei Carabinieri	15	152.553	2.288.295	2.300.000	2.300.000
Personale dell'Arma dei Carabinieri (stabilizzazione Ucraina e Paesi limitrofi)	24	97.342	2.336.209	2.400.000	2.400.000
Totale	39				4.700.000

• ***Il personale dell'Arma dei Carabinieri a tutela delle Rappresentanze italiane all'estero***

L'articolo 158 del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (*Codice dell'ordinamento militare*) dispone che l'Arma dei carabinieri assicura i servizi di sicurezza delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché degli uffici degli addetti militari all'estero. Concorre, inoltre, ad affrontare particolari situazioni di emergenza o di crisi, locali o internazionali, che dovessero mettere in pericolo la sicurezza delle suddette Rappresentanze, assicurando la disponibilità di personale appartenente a reparti speciali.

Il **Comando Carabinieri del MAECI** è un reparto specializzato che dipende dal Comando Unità Mobili e Specializzate "Palidoro" e, funzionalmente, dal Ministro degli affari esteri per il tramite del Segretario Generale (Decreto interministeriale esteri/difesa n. 957 del marzo 1999). Si articola su un Ufficio Comando (sezione personale, sezione operazioni e logistica e nucleo affari generali) e un Reparto Sicurezza e Vigilanza (sezione sede e sezione estero). Il reparto offre tutela alle rappresentanze diplomatiche italiane nei cinque continenti, schierando **oltre trecento Carabinieri nelle sedi italiane all'estero**.

Si ricorda che, in seguito all'**aggressione dell'Ucraina**, il decreto-legge n. 14 del 2022 ha previsto all'art. 4, comma 2, un'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 per l'invio di dieci militari dell'Arma dei Carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti nella crisi in corso nell'Est Europa. Successivamente, la legge di conversione n. 28 del 5 aprile 2022 aumentava a 2 milioni di euro tale stanziamento aggiuntivo, che veniva poi prorogato fino al 31 dicembre 2023 con la legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022, articolo 1, comma 709)), e, infine, ulteriormente prorogato per il 2024 ed incrementato a 2,2 milioni di euro dal decreto-legge n. 145 del 2023. Tali fondi hanno consentito l'istituzione di 24 posizioni aggiuntive - destinate alle sedi maggiormente esposte a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina - nel contingente dell'Arma dei Carabinieri da inviare con compiti di protezione e scorta.

L'articolo 8, comma 1 del D.L. 202/2024 (proroga di termini) ha previsto per l'anno 2025 un finanziamento aggiuntivo di 2,34 milioni di euro per mantenere anche per il 2025 le **24 posizioni** già istituite.

Articolo 1, comma 496
(Personale diplomatico Ministero affari esteri)

La norma in esame – introdotta presso l’esame in Senato - **incrementa di 35 unità la dotazione organica del primo grado della carriera diplomatica (segretario di legazione) per gli anni 2026, 2027 e 2028. Il MAECI è autorizzato a bandire il relativo concorso per tali anni.** A tal fine è autorizzata la **spesa di euro 555.867 per l’anno 2026**, di euro 3.891.069 per l’anno 2027, di euro 7.226.271 per l’anno 2028 e di euro 10.005.605 annui a decorrere dall’anno 2029. Per lo svolgimento delle procedure di reclutamento viene autorizzata l’ulteriore spesa di 400.000 euro annui.

La norma in esame incrementa la dotazione organica della carriera diplomatica, nel suo primo grado, segretario di legazione, di 35 unità a decorrere dal 1° novembre 2026, di ulteriori 35 unità a decorrere dal 1° novembre 2027 e di ulteriori 35 unità a decorrere dal 1° novembre 2028.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è poi autorizzato a bandire concorsi e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 unità di segretario di legazione in prova, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Per l’attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro Per lo svolgimento delle procedure di reclutamento previste dal presente comma, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Articolo 1, comma 497
(Elezioni Comitati degli italiani all'estero e Consiglio generale degli italiani all'estero)

Il **comma 497** autorizza la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2026 per lo svolgimento delle votazioni per il **rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero**.

Al fine di assicurare lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, di cui alla legge 23 ottobre 2003 n. 286, e del Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui alla legge 6 novembre 1989 n. 368, la disposizione in esame autorizza la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2026.

Come sottolineato nella Relazione illustrativa, l'intervento si rende necessario per garantire **la regolare convocazione delle consultazioni elettorali** degli organismi di rappresentanza degli italiani residenti all'estero, assicurando la continuità del loro funzionamento ed il rafforzamento del legame con le comunità italiane nel mondo. La misura, si legge nella richiamata relazione, contribuisce infatti a sostenere la partecipazione democratica ed il coinvolgimento delle collettività italiane all'estero nei processi decisionali, in coerenza con i principi di rappresentanza sanciti dalla normativa vigente.

Si ricorda, a margine, che il comma 643 della Legge di bilancio 2025, **al fine di garantire il normale e corretto funzionamento dei Comitati degli italiani all'estero**, aveva autorizzato la spesa di **600.000 euro per l'anno 2025**, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 della stessa Legge di bilancio 2025.

Come evidenziato nella Relazione tecnica, la **previsione di spesa per le prossime elezioni è stata rivista al rialzo** rispetto a quelle del 2021 - per cui furono stanziati 9 milioni di euro, pressoché integralmente spesi - in ragione dei seguenti fattori: **l'accresciuta consistenza del corpo elettorale** (connazionali iscritti AIRE passati da 5.652.080 a 6.412.752); **l'aumento delle spese postali**, soprattutto in alcuni Paesi in cui risiedono grandi collettività di elettori (ad esempio Argentina e Venezuela), **che rappresentano circa il 70% della spesa totale per l'esercizio elettorale**; **l'istituzione di nuovi Comitati** nelle circoscrizioni consolari che superino la soglia di tremila iscritti AIRE (entro dicembre 2025 si prevede l'istituzione di almeno altri nove Comites).

La Relazione tecnica riporta che **l'importo stimato è coerente con le percentuali di affluenza registrate nell'ultima tornata elettorale, rapportate al più elevato numero di aventi diritto preventivati** per dicembre 2026. Per le consultazioni in esame non sono previste spese di spedizione dei plichi elettorali in Italia, in quanto lo **scrutinio avviene direttamente presso le Sedi estere**. Quanto alle **indennità dovute ai componenti dei seggi**, ognuno dei quali formato da un Presidente, un segretario e quattro scrutatori, si prevede - sulla base di un calcolo prudenziale relativo al numero delle possibili opzioni di voto e tenuto conto che l'articolo 19 della legge n. 286 del 2003 prescrive la costituzione di un seggio ogni 5.000 elettori - di costituire circa 340 seggi, con un **onere totale stimato di 256.720,40 euro**. Anche considerando in via prudenziale una somma di 350.000 euro, per l'istituzione di eventuali seggi aggiuntivi che si rendano necessari nel caso di un maggior numero di opzioni di voto rispetto a quelle previste, l'importo troverebbe comunque capienza nello stanziamento previsto dalla disposizione normativa in esame.

• CGIE e COMITES

Il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (CGIE), istituito con Legge 6 novembre 1989 n. 368 (modificata da ultimo dal DL 24 aprile 2014 n.66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014 n.89) e disciplinato dal regolamento attuativo di cui al D.P.R. 14 settembre 1998 n. 329, è **organo di consulenza del Governo e del Parlamento sui grandi temi di interesse per gli italiani all'estero**.

Esso deriva la sua **legittimità rappresentativa dall'elezione diretta da parte dei componenti dei Comites nel mondo** e rappresenta un importante strumento di partecipazione attiva alla vita politica del Paese da parte delle collettività italiane nel mondo. Allo stesso tempo costituisce l'organismo essenziale per il loro collegamento permanente con l'Italia e le sue Istituzioni.

Il CGIE è **presieduto dal Ministro degli Affari Esteri** e, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 89/2014, si compone di **63 Consiglieri, di cui 43 in rappresentanza delle comunità italiane all'estero e 20 di nomina governativa**.

Partecipano ai lavori del CGIE, con solo diritto di parola, i rappresentanti ed esperti elencati all'articolo 6, comma 1, della legge 6 novembre 1989, n. 368 ([qui](#) il decreto ministeriale n. 4111/1569 del 23 giugno 2022 che ne reca la nomina).

I Comitati degli italiani all'estero (COMITES), istituiti nel 1985, sono **organismi rappresentativi della collettività italiana**, eletti direttamente dai connazionali residenti all'estero in ciascuna circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila connazionali iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'art. 5, comma 1, della Legge 459/2001. In circoscrizioni ove risiedono meno di tremila cittadini italiani i Comitati possono essere nominati dall'Autorità diplomatico-consolare.

I Comites sono composti da **12 o 18 membri**, a seconda che vengano eletti in Circoscrizioni consolari con un numero inferiore o superiore a 100 mila connazionali residenti, quali essi risultano dall'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana, **possono**

far parte del Comitato, per cooptazione, cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto (4 o 6 componenti).

Ai sensi dell'art. 1, co. 2 della legge 286/2003, i Comites sono organi di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le **Rappresentanze diplomatico-consolari**. Anche attraverso studi e ricerche, essi contribuiscono ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della comunità di riferimento; promuovono, in collaborazione con l'Autorità consolare, con le Regioni e con le autonomie locali, nonché con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, opportune **iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale**, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero. I Comitati sono altresì chiamati a **cooperare con l'Autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare**.

A seguito delle elezioni di dicembre 2021, operano nel mondo 115 Comites elettivi, di cui 9 di nuova istituzione, e 3 Comites di nomina consolare. I 118 Comitati sono così distribuiti: 55 si trovano in Europa, 44 nelle Americhe, 10 in Asia e Oceania, 4 in Medioriente e 5 in Africa.

Per approfondimenti si rinvia al sito del [MAECI](#)

Articolo 1, comma 498
(Promozione economica e culturale)

Il **comma 498, integrato durante l'esame parlamentare**, istituisce nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo con una dotazione finanziaria di **35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026** per iniziative di promozione in campo economico e culturale svolte dal MAECI.

L'ultimo periodo del **comma 498, introdotto nel corso dell'esame parlamentare**, dispone la destinazione di una quota (fino a **6 milioni** di euro per l'anno 2026) di tale **fondo** per la prosecuzione delle attività - previste dalla Legge di bilancio 2025 - per la **valorizzazione dei profili internazionali della celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli** e per la realizzazione di attività di promozione della città e del suo territorio.

La disposizione in esame è finalizzata al **potenziamento del sostegno alle esportazioni** e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, rafforzando la promozione del *made in Italy* all'estero e le iniziative di promozione in campo economico, sportivo, della scienza, dello spazio e dell'innovazione svolte dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche mediante la rete diplomatico-consolare, rafforzando le attività di diplomazia pubblica e culturale e incrementando l'offerta di borse di studio rivolte all'attrazione in Italia di studenti stranieri.

La relazione illustrativa precisa che l'intervento mira altresì a consolidare la presenza economica e culturale dell'Italia nel contesto internazionale, favorendo la competitività delle imprese italiane e la diffusione della cultura nazionale, nonché a promuovere l'attrattività del sistema formativo italiano.

Il relativo Fondo, istituito nello stato di previsione MAECI con una dotazione finanziaria di 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, deve essere **ripartito con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale**.

Si ricorda che il "[Piano d'azione per l'accelerazione dell'export sui mercati extra-UE ad alto potenziale](#)" prevede una serie di misure quali: missioni istituzionali e imprenditoriali, rafforzamento delle attività fieristiche, supporto finanziario all'export, stipula di accordi con catene distributive internazionali e piattaforme digitali, apertura di nuove sedi all'estero da parte delle agenzie del "polo dell'export" in mercati strategici. Inoltre, le Ambasciate italiane nei Paesi obiettivo del Piano d'azione hanno elaborato la guida modello sulla "diplomazia

della crescita” al fine di fornire informazioni concrete e specializzate alle imprese interessate a sviluppare attività di affari in tali mercati.

La disposizione **introdotta durante l’esame parlamentare** ha come finalità la destinazione di una **quota fino a 6 milioni di euro per l’anno 2026** del fondo istituito dal primo periodo del medesimo **articolo 102**, per la prosecuzione delle attività per la **valorizzazione dei profili internazionali della celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli** e per la **realizzazione di attività di promozione della città e del suo territorio**.

A tal riguardo si ricorda che il comma 1 del DL n. 113 del 2024 ha istituito istituisce il **Comitato nazionale «Neapolis 2500»**, al fine di **celebrare** la storia, la cultura e l'arte della città di **Napoli** e il suo contributo allo sviluppo del patrimonio storico e artistico della Nazione, nonché alla formazione dell'identità italiana, nella ricorrenza, nel 2025, del **venticinquesimo centenario della fondazione dell'antica Neapolis** da parte dei Cumani, avvenuta, secondo la tradizione, il 21 dicembre dell'anno 475 a.C.

Si ricorda, inoltre, che già la **legge 30 dicembre 2024, n. 207** (Legge di bilancio 2025) aveva autorizzato in favore del MAECI, all’**articolo 1, comma 634**, la **spesa di 6 milioni di euro per l’anno 2025** per le medesime attività (valorizzazione dei profili internazionali della celebrazione del venticinquesimo centenario della città di Napoli e promozione della città e del suo territorio).

Articolo 1, comma 502
(Contributo in favore della Fondazione Med-Or)

Il **comma 502**, introdotto al **Senato**, concede un contributo di **200.000 euro** per ciascuno degli anni **2026 e 2027** alla **Fondazione Med-Or**, per lo svolgimento di ricerche, studi e pubblicazioni sull'attività di influenza russa in Europa e in Nord Africa.

Il **comma 502**, introdotto durante l'esame **al Senato**, al fine di tutelare gli interessi nazionali nell'ambito europeo e mediterraneo e acquisire elementi conoscitivi utili a contrastare le minacce ibride alla stabilità democratica dello Stato, concede un contributo di **200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 alla Fondazione Med-Or**, per lo svolgimento di ricerche, studi e pubblicazioni sull'attività di **influenza russa in Europa e in Nord Africa**, con particolare riferimento ai rischi militari, alle azioni di sabotaggio delle infrastrutture critiche, alle interferenze nei processi elettorali e all'infiltrazione nel sistema politico e mediatico.

La [Fondazione Med-Or](#) nasce per iniziativa della società [Leonardo Spa](#) e, come si legge nello [statuto](#) si pone l'obiettivo di unire le competenze e le capacità dell'industria con il mondo accademico e innescare sinergie pubblico-private per promuovere e sostenere la realizzazione di **partenariati geo-economici e socio-culturali** con i Paesi del **Mediterraneo allargato**, dell'**Africa Sub-sahariana**, del **Medio ed Estremo Oriente**, del **Sud America** con la finalità di rafforzare e rinnovare i legami con i predetti Paesi e porre le basi per uno sviluppo sostenibile e integrato, nel rispetto delle specificità di ciascuno.

Nel perseguire i propri scopi, la Fondazione ricerca il dialogo con altre fondazioni, associazioni, enti, amministrazioni, istituzioni, università, accademie e altre organizzazioni, sia di nazionalità italiana sia estera, per individuare opportunità di collaborazione su temi di comune interesse e di complementari intenti.

I **membri della Fondazione** si dividono in: Socio Fondatore (Leonardo Spa); Soci Ordinari; Soci Aderenti.

I **Soci Ordinari** della Fondazione sono le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti o le associazioni che, condividendo le finalità della Fondazione, concorrono alla realizzazione dei suoi scopi, mediante apporti al Patrimonio con contributi pluriennali in denaro e/o di beni, materiali o immateriali, servizi o con attività professionali di particolare rilievo. L'ingresso dei Soci Ordinari è deliberato dall'Assemblea dei Soci per almeno tre esercizi, con il voto favorevole del Socio Fondatore.

I **Soci Aderenti** alla Fondazione sono le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti o le associazioni che, condividendo le finalità della Fondazione, concorrono alla realizzazione di specifici progetti, con un contributo in denaro e/o

in beni e servizi. La qualifica di Socio Aderente dura per tutto il periodo cui si riferisce l'adesione stessa, a condizione che il contributo venga regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita, salvo esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci. L'ingresso dei Soci Aderenti è deliberato dall'Assemblea dei Soci.

Dal 1° gennaio 2025, a seguito di modifica statutaria, la Fondazione si è trasformata in ***Med-Or Italian Foundation***, con l'ingresso di Assolavoro, B.F., Enel, Eni, Ferrovie dello Stato, Fincantieri, Poste Italiane e Snam in qualità di nuovi soci ordinari e di Cassa Depositi e Prestiti, Edison, MBDA Italia, Terna e TIM in qualità di soci aderenti.

Sono **organi della Fondazione**: l'Assemblea dei Soci; il Consiglio di Amministrazione; il Collegio dei Revisori dei Conti; il Presidente; il Direttore Generale.

Articolo 1, commi 503-504
(Misure in materia di internazionalizzazione delle imprese)

I **commi 503-504** prevedono l'incremento delle risorse finanziarie destinate al sostegno delle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, intervenendo su fondi preesistenti.

Nello specifico, il **comma 503** mira a rafforzare, per l'anno 2026, lo strumento di [Venture Capital](#) di SIMEST s.p.a.

Il punto di riferimento è l'articolo 1, comma 474, della legge di bilancio 2025 ([L. n. 207/2024](#)), il quale ha istituito, all'interno del **Fondo rotativo** destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici ([articolo 2, comma 1](#), D.L. n. 251/1981, convertito con L. n. 394/1981, cd. "**Fondo 394**"), tre nuove sezioni a carattere rotativo gestite da SIMEST s.p.a.:

- la sezione *Crescita* (lettera *a*) del comma 474);
- la sezione *Investimenti Infrastrutture* (lettera *b*) del comma 474));
- la sezione *Venture Capital e Investimenti Partecipativi* (cd. sezione VCIP) (lettera *c*) del comma 474)).

Nello specifico, il comma 503 dell'articolo in commento dispone un **incremento della dotazione** finanziaria di quest'ultima sezione VCIP. L'incremento è fissato in **100 milioni di euro** per l'anno **2026**.

Tale rifinanziamento opera a valere sulle risorse complessive del predetto Fondo 394. È stabilito altresì che le disponibilità del fondo utilizzabili allo scopo non comprendano le dotazioni previste per le sezioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del medesimo comma 474.

Si ricorda che il fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 251/1981 (L. n. 394/1981), cd. **Fondo 394**, istituito presso il Mediocredito centrale, è destinato alla **concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici** a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'[articolo 15, lettera n\)](#), della legge n. 227/1977, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia. La disposizione si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore.

I **programmi di penetrazione commerciale** comprendono studi di mercato, spese di dimostrazione e di pubblicità, spese per la costituzione di depositi e di campionamenti, costi di rappresentanze permanenti all'estero e per il funzionamento di uffici o filiali di vendita e di centri assistenziali, spese per la

costituzione di reti di vendita e di assistenza all'estero, relativamente a specifici rischi e condizioni. I rischi assumibili in garanzia sono relativi a: mancato o incompleto ammortamento dei costi sostenuti per avviare o ampliare correnti di esportazione, in dipendenza di guerre ed eventi catastrofici nonché di nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro da parte dell'autorità straniera, ovvero di altri provvedimenti o comportamenti posti in essere da parte della stessa autorità. Condizione per l'assicurazione è che i costi suddetti risultino da un bilancio certificato da una società di revisione autorizzata ai sensi del [D.P.R. n. 136 del 1975](#).

Le tre sezioni del Fondo 394 istituite ai sensi della legge di bilancio del 2025 (L. n. 207/2024, cfr. [dossier](#) del Servizio Studi, articolo 1, commi 474-481) sono le seguenti:

a) **Sezione Crescita**, con dotazione finanziaria iniziale pari a **100 milioni di euro per il 2025**, destinata ad acquisire **quote minoritarie del capitale di rischio** di PMI e imprese a media capitalizzazione, anche in Italia, nonché a concedere finanziamenti soci o sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi sempre di PMI e imprese a media capitalizzazione. Le operazioni seguono i seguenti criteri: sono effettuate a condizioni di mercato, rispettano il principio dell'operatore privato in un'economia di mercato, prevedono il co-investimento con operatori privati alle stesse condizioni o non peggiori. Le imprese beneficiarie sono selezionate dal Comitato agevolazioni.

b) **Sezione Investimenti Infrastrutture**, con dotazione finanziaria iniziale pari a **100 milioni di euro per il 2025**, destinata ad acquisire quote minoritarie del capitale di rischio di società estere, incluse quelle di scopo, che sono partecipate, anche indirettamente, da imprese italiane. L'obiettivo principale è sostenere l'esecuzione di contratti all'estero di interesse strategico che coinvolgono le filiere produttive italiane. Le operazioni sono condotte secondo le condizioni di mercato, in linea con il principio dell'operatore privato in un'economia di mercato, e prevedono il co-investimento con operatori privati. Queste operazioni possono assumere la forma dell'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere, della sottoscrizione di strumenti finanziari (anche subordinati o partecipativi), e del finanziamento di soci.

c) **Sezione Venture Capital e Investimenti Partecipativi**, per le finalità di utilizzo del **Fondo rotativo per le operazioni di venture capital (FVC)** istituito dall'articolo 1, comma 932, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e disciplinato dall'articolo [18-quater](#) del D.L. n. 34/2019 (L. n. 58/2019). La terza sezione è subentrata in tutte le situazioni e i rapporti giuridici, attivi e passivi del FVC, che è stato conseguentemente soppresso. Si ricorda che il comma 932 dell'articolo 1 della [legge finanziaria 2007](#) ha unificato in un **unico fondo rotativo per operazioni di venture capital (FVC)** tutti i fondi rotativi gestiti, per conto del MAECI, dalla Simest s.p.a. e destinati ad operazioni di acquisizione di quote di capitale di rischio (*venture capital*) in Paesi non aderenti all'Unione europea, nonché il fondo rotativo, sempre gestito da Simest, per operazioni di *venture capital* in imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della L. n. 84/2001. Il fondo unico di *venture capital* veniva impiegato **al fine di** garantire, in

presenza di un progressivo esaurimento delle risorse finanziarie destinate a particolari aree geografiche, il sostegno alle attività di piccole e medie dimensioni e, nel contempo, di razionalizzare l'operatività dei diversi fondi anche alla luce dell'indirizzamento dei fondi medesimi verso nuovi Paesi ed aree geografiche.

L'articolo 1, comma 474, lett. c), della **legge di bilancio 2025**, nell'istituire la nuova "Sezione *venture capital* e investimenti partecipativi" (VCIP) del Fondo 394, ha attribuito alla stessa le finalità originariamente attribuite al Fondo rotativo per operazioni di *venture capital*, prevedendo così la **soppressione del FVC**. La medesima legge, all'articolo 1, comma 479, ha previsto che la Sezione VCIP fosse alimentata dal gestore SIMEST s.p.a., attingendo alle disponibilità del soppresso Fondo di *Venture Capital*.

La **relazione tecnica** precisa che il rifinanziamento di cui al comma 503 sarebbe necessario al fine di assicurare le disponibilità finanziarie per il 2026, considerando che, alla data del 31 dicembre 2025, la Sezione VCIP, tenuto conto delle risorse già impegnate e delle operazioni programmate, non avrebbe disponibilità residue per garantire, per l'anno 2026, la prosecuzione della operatività ordinaria. Il Governo afferma altresì che sulla base delle **stime di operatività del Fondo 394** per l'anno **2026**, complessivamente pari a circa **1,1 miliardi di euro**, anche in considerazione del rifinanziamento disposto dall'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge di bilancio 2022 per tale anno, le disponibilità residue del Fondo 394 utilizzate a copertura risultano "pienamente adeguate a garantire l'operatività per la concessione dei finanziamenti agevolati".

Il **comma 504** affronta il potenziamento del sostegno all'internazionalizzazione alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane. A tal fine, dispone un incremento della dotazione del **Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese** – istituito dall'[articolo 14, comma 19](#), del D.L. n. 98/2011 – di **100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028**.

Si ricorda che il Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese è uno strumento finanziario istituito dall'articolo 14, comma 19, del D.L. n. 98/2011 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111/2011). L'obiettivo del Fondo è il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero. In origine istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle imprese e del *made in Italy*), dal 2020 il Fondo è stato trasferito allo stato di previsione del **Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI)**, che esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento della politica di internazionalizzazione. Nello specifico, con l'articolo 2, comma 6, lett. a), D.L. n. 104/2019 sono stati trasferiti dal MISE al MAECI i poteri di

indirizzo e di vigilanza sull'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Tali poteri sono ora esercitati dal MAECI, d'intesa con il MIMIT e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per le materie di rispettiva competenza (novella al comma 18 dell'art. 14 del d.lgs. n. 98/2011); il comma 6, alla lettera *b*) del medesimo articolo ha disposto il trasferimento del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese dallo stato di previsione della spesa del bilancio statale del MIMIT allo stato di previsione del MAECI.

Articolo 1, commi 505-510
(Interventi in favore dell'Ucraina)

I commi in esame istituiscono un fondo destinato all'erogazione di un **contributo a dono, pari a 50 milioni di euro, a beneficio del governo ucraino**. L'intervento è finalizzato a favorire la ripresa economica e il rafforzamento delle infrastrutture e dei settori strategici dell'Ucraina ed è vincolato all'**acquisto di beni e servizi forniti da imprese italiane**.

Il **comma 505** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, con una dotazione di 50,1 milioni di euro destinato all'erogazione di un **contributo a dono, pari a 50 milioni, a beneficio del Governo dell'Ucraina** quale sostegno al bilancio generale del predetto Stato.

Il **comma 506** chiarisce che l'intervento è finalizzato a **favorire la ripresa economica e il rafforzamento delle infrastrutture critiche** e dei settori strategici dell'Ucraina ed è vincolato all'**acquisto di beni e servizi forniti da imprese italiane**.

Il **comma 507** consente al Ministero dell'economia e delle finanze di **affidare l'erogazione del contributo a società di cui è azionista** e che siano sottoposte al suo controllo secondo le modalità stabilite con apposita convenzione.

Il **comma 508** autorizza l'apertura di un conto corrente, per la gestione dell'intervento, presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale le società di cui al comma 3 sono autorizzate a operare, nel rispetto di quanto disposto dalla convenzione di cui al medesimo comma.

Il **comma 509** stabilisce che i termini e le modalità di attuazione dell'intervento sono stabiliti in un **accordo stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze**, anche per il tramite delle società di cui al comma 3, e **il Governo dell'Ucraina**.

Il **comma 510** autorizza una spesa fino a un **massimo di 100 mila euro a copertura degli oneri e delle spese** connessi alla concessione del contributo.

Per approfondire il sostegno fornito all'Ucraina dall'Unione europea, si veda il recente [dossier di documentazione](#).

Articolo 1, commi 511-514 *(Italiani estero, promozione lingua italiana e cittadinanza)*

I commi in esame, introdotti durante l'esame in Senato:

- finanziano una serie di interventi per gli **italiani all'estero** e per la **promozione della lingua e della cultura italiana all'estero**;
- introducono alcune modifiche alla **procedura per l'acquisto della cittadinanza italiana per il minore straniero o apolide**, di cui il padre o la madre sono cittadini per nascita;
- intervengono sulla destinazione dei **contributi previsti per le istanze o dichiarazioni nei procedimenti in materia di cittadinanza**.

Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero e di potenziare gli interventi a favore degli italiani nel mondo, la norma in esame prevede:

- l'incremento di **500.000 euro**, per ciascuno degli anni **2026 e 2027**, delle risorse per la **promozione della lingua e cultura italiana all'estero**, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
- l'incremento di **1 milione di euro**, per ciascuno degli anni **2026 e 2027**, delle risorse per il **sostegno delle scuole statali e paritarie all'estero**, anche mediante la concessione di **borse di studio** a favore di giovani studenti di cittadinanza italiana o discendenti di cittadini italiani;
- l'incremento di **500.000 euro**, per ciascuno degli anni **2026 e 2027**, delle risorse per il sostegno alla rete dei **consoli onorari** (di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18);
- l'incremento di **500.000 euro**, per l'anno 2026, delle risorse a favore del **Consiglio generale degli italiani all'estero**.

Per le stesse finalità, viene inoltre autorizzato il finanziamento, per il 2026 di:

- **500.000 euro** a favore dei **Comitati degli italiani all'estero** (di cui alla legge 23 ottobre 2023, n. 286);
- **500.000 euro** a favore delle **camere di commercio italiane all'estero**.

La disposizione in esame interviene anche sulla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), per quanto riguarda la **procedura per l'acquisto della cittadinanza italiana per il minore straniero o apolide**, di cui il padre o la madre sono cittadini per nascita.

Vengono operati **due interventi**:

- la legge (all'art. 4, co.1-bis, lettera b) prevede che il minore possa acquisire la cittadinanza italiana se i genitori o il tutore dichiarano tale

volontà e il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia successivamente a tale dichiarazione. Attualmente tale dichiarazione deve essere presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva. L'articolo in esame estende tale termine a **tre anni**;

- tale dichiarazione viene **esclusa dal pagamento del contributo** di importo pari a 250 euro (previsto in via generale dall'art. 9 bis, co.2).

Per intendere la disposizione, vale richiamare la stratificazione normativa in cui si colloca.

Infatti qui si novella l'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 36 del 2025, il quale ha novellato a sua volta l'articolo 4 della [legge 5 febbraio 1992, n. 91](#) (recante "Nuove norme sulla cittadinanza") introducendovi i commi 1-*bis* e 1-*ter*.

Si è entro una disciplina speciale in materia di **acquisto della cittadinanza da parte del minore straniero o apolide**.

Si tratta (posto il riferimento all'articolo 4 della legge n. 91 del 1992) di nuovi casi di acquisto 'per beneficio di legge' e non 'per nascita': il minore acquisterà la cittadinanza non dalla nascita ma dal giorno successivo in cui si siano verificate le condizioni previste dalla legge.

L'articolo 4 della legge n. 91 prevede, al comma 1, che gli stranieri o apolidi, discendenti (fino al secondo grado) da genitore o ascendente in linea retta di secondo grado il quale sia stato – o sia, secondo modifica introdotta dal decreto-legge n. 36 del 2025 – cittadino italiano per nascita, possano acquistare la cittadinanza italiana a condizione che facciano un'espressa dichiarazione di volontà e che siano in possesso di almeno uno degli alternativi requisiti indicati (svolgimento del servizio militare nelle forze armate italiane; impiego alle dipendenze dello Stato italiano; residenza legale in Italia da almeno due anni al compimento della maggiore età). E prevede, al comma 2, che lo straniero nato in Italia possa divenire cittadino italiano a condizione che vi abbia risieduto legalmente e ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età e dichiararsi, entro un anno dal compimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

Entro tale ordito normativo, la novellazione operata dal decreto-legge n. 36 del 2025 ha introdotto due aggiuntivi commi, il comma 1-*bis* ed il comma 1-*ter*. Quest'ultimo stabilisce che il **minore straniero o apolide** che sia divenuto cittadino italiano ai sensi del comma 1-*bis*, abbia la **facoltà**, a decorrere dal raggiungimento della **maggiore età**, di **rinunciare alla cittadinanza italiana**, qualora sia in possesso della cittadinanza di altro Stato.

Ma qui rileva il comma 1-*bis* (si è detto, dell'articolo 4 della legge n. 91 del 1992, come novellato dal decreto-legge n. 36 del 2025). Esso dispone che il **minore straniero o apolide**, discendente da **padre o madre** che abbiano

acquistato la **cittadinanza italiana per nascita**, divenga **cittadino italiano** al ricorrere di due condizioni.

Anzitutto, è necessario che i genitori medesimi ovvero il tutore **dichiarino la volontà** di acquisto dello *status* di cittadino da parte del minore.

La disposizione richiede poi il soddisfacimento di almeno uno dei due **requisiti alternativi** indicati dalle lettere *a)* e *b)*, e dunque che:

- ✓ successivamente alla suddetta dichiarazione di volontà, il minore **risieda** legalmente e continuativamente per almeno **due anni** in Italia (**lettera a)**); o che
- ✓ la **dichiarazione** di volontà sia **presentata** entro un anno **dalla nascita del minore**, o altrimenti decorrente dalla **successiva data** in cui sia costituito il rapporto di filiazione con un cittadino italiano, anche in seguito ad adozione (**lettera b)**).

È quest'ultimo il termine inciso dalla novella, che lo amplia rendendolo (anziché un anno) pari a **tre anni**, con riferimento alla nascita del minore.

Vi è poi, come detto, l'esclusione **dal pagamento del contributo** di importo pari a 250 euro (previsto in via generale dall'art. 9 bis, co.2) per le dichiarazioni in esame.

La norma attuale riassegna le risorse risultanti dal contributo (di 250 euro) previsto per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina al finanziamento di progetti rivolti alla **collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione** anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e ad interventi assistenziali straordinari.

Il comma in esame sostituisce questa previsione, autorizzando, per le stesse finalità, la spesa di **1,2 milioni di euro annui dall'anno 2026**.

Con una **norma di mero coordinamento** viene anche aggiornata la **tabella dei diritti consolari**, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, prevedendo la gratuità della dichiarazione di cui al precedente comma 3.

Articolo 1, commi 768-769

(Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane)

I commi 768 e 769, introdotti durante l'esame parlamentare, estendono all'anno 2026 la misura introdotta con l'articolo 10, commi da 5 a 10, del decreto legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, **che autorizzava la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, a valere sulle risorse della c.d. gestione separata, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2025, a favore di imprese stabilmente operative nel Continente africano** per la realizzazione di interventi in specifici settori e **in coerenza con le finalità del Piano Mattei** di cui all'articolo 1 del decreto legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2.

• Il Piano Mattei per l'Africa

Con il decreto-legge **n. 161 del 2023**, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2024, il Governo ha adottato misure urgenti per definire la *governance* del cosiddetto "**Piano Mattei**", finalizzato a rafforzare la collaborazione tra l'Italia e gli Stati del Continente africano secondo la "formula" del fondatore di ENI Enrico Mattei, che punta a coniugare l'esigenza italiana di rendere sostenibile la propria crescita con quella di coinvolgere le nazioni africane in un processo di sviluppo e progresso.

Le differenti ramificazioni del Piano sono state sottoposte al Parlamento attraverso l'esame dello schema di **Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del c.d. «Piano Mattei»** ([A.G. n. 179](#), ora Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2024).

[Qui](#) il parere favorevole espresso dalla III Commissione Affari esteri della Camera il 5 agosto 2024.

[Qui](#) il parere favorevole espresso dalla III Commissione Affari esteri e Difesa del Senato il 5 agosto 2024.

Il 9 luglio 2025 il Governo ha trasmesso alle Camere, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 161 del 2023, **la Seconda relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei**, aggiornata al 30 giugno 2025 ([Doc. CCXXXIII, n. 2](#)).

In estrema sintesi, si ricorda che ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge n. 161 del 2023 la collaborazione dell'Italia con i Paesi africani è attuata in conformità con il Piano strategico Mattei, di **durata quadriennale** e aggiornabile anche antecedentemente.

Dal punto di vista operativo, il Piano si declina attraverso progetti pilota in quattordici Nazioni (Egitto, Tunisia, Marocco e Algeria, Kenya, Etiopia, Mozambico, Repubblica del Congo e Costa d'Avorio, Angola, Ghana, Mauritania, Senegal e Tanzania).

I pilastri principali sono quelli dell'Istruzione, dell'Agricoltura, della Salute, dell'Energia e dell'Acqua, mentre la guida del progetto è affidata ad una **apposita cabina di regia**, presieduta dal Presidente del Consiglio, dal Ministro degli Esteri, da tutti i Ministri coinvolti nei progetti e dai dirigenti delle aziende pubbliche e delle istituzioni che collaborano al progetto.

Con riferimento alle **risorse**, il Governo (cfr pag. 44 dello schema di DPCM) ha fatto presente che il Piano Mattei potrà avvalersi di una pluralità di canali di finanziamento ai quali attingere per l'attuazione dei progetti.

Nello specifico nella sua prima fase il Piano Mattei ha potuto contare su una **dotazione iniziale di 5 miliardi e 500 milioni di euro** tra crediti, operazioni a dono e garanzie, di cui circa **3 miliardi reperiti dal Fondo Italiano per il clima e 2,5 miliardi dai fondi della Cooperazione allo sviluppo**.

Per ulteriori approfondimenti si vedano il [Dossier](#) sullo Schema di DPCM di adozione del Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei, il [Dossier](#) sulla seconda Relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei e il tema dell'attività parlamentare [Iniziative italiane per l'Africa \(piano Mattei\)](#)

Le disposizioni novellano l'articolo 10 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 (*Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport*), e in particolare:

- il **comma 768** interviene sul comma 5, autorizzando la Cassa depositi e prestiti a concedere **finanziamenti sotto qualsiasi forma**, anche mediante strumenti di debito subordinato, **nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2026**, a valere sulla gestione separata. Prevede altresì la **concessione della garanzia dello Stato sulle esposizioni di CDP**, in misura pari all'80% in relazione al singolo intervento, avvalendosi delle risorse affluite al 31 dicembre 2025 nel fondo di garanzia istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 10 del medesimo articolo 10;
- il **comma 769** interviene sul comma 6, **rimuovendo la previsione della garanzia dello Stato sulle esposizioni di CDP nei limiti del predetto fondo di garanzia**, essendo già indicato al comma precedente che agli eventuali oneri derivanti dalle escussioni si faccia fronte con le risorse già affluite al 31 dicembre 2025 sul conto corrente di tesoreria centrale intestato al Ministero dell'economia e delle finanze. La relazione tecnica precisa che tali risorse ammontano a 250 milioni di euro.

Articolo 1, comma 823, lett. a)
(Premio Mattei per la cooperazione culturale)

La norma in esame – introdotta durante l’esame presso il Senato della Repubblica - autorizzata la spesa di **1 milione di euro annui** per ciascuno degli anni **2026, 2027 e 2028** al fine di istituire il "**Premio Mattei per la cooperazione culturale**".

La norma finanzia, con **1 milione di euro annui** per ciascuno degli anni **2026, 2027 e 2028** l’istituzione del “Premio Mattei per la cooperazione culturale”, con l’obiettivo di promuovere **progetti e interventi di cooperazione** culturale tra enti e istituzioni culturali italiane e intellettuali, artisti, operatori della cultura nonché Stati e organizzazioni internazionali africane o comunque facenti parte del Mediterraneo globale.

Le modalità di attuazione della disposizione sono stabilite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Si segnala che l'articolo 2 del d.l. n. 201/2024 (c.d. d.l. “cultura”), convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2025, n. 16, ha disposto (commi da 1 a 5), che il **Ministero della cultura** istituisca una **unità di missione per la cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato**, al fine di promuovere ulteriori iniziative culturali nelle materie di propria competenza, fissandone le funzioni, la durata, la composizione, nonché la copertura dei relativi oneri. Il comma 7 prevede che l'unità di missione operi in **stretto raccordo e coordinamento con la cabina di regia del Piano Mattei**.

Tale Piano, come noto, è finalizzato a rafforzare la **collaborazione tra l'Italia e gli Stati del continente africano**, è stato adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2024, come previsto dal decreto-legge n. 161 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2024.

Il Piano si articola su **sei direttrici d’intervento**: istruzione/formazione; sanità; acqua; agricoltura; energia; infrastrutture fisiche e digitali. Accanto a questi settori principali, sta sviluppando **progetti anche in altre aree tematiche**, dalla cultura allo sport, dall’intelligenza artificiale alla cooperazione in ambito spaziale.

Nella sua prima fase, l’iniziativa ha coinvolto quattro Paesi del quadrante nordafricano (Egitto, Tunisia, Marocco e Algeria) e cinque della regione subsahariana (Kenya, Etiopia, Mozambico, Repubblica del Congo e Costa d’Avorio). Nella sua seconda fase, il Piano ha coinvolto anche l’Angola, il Ghana, la Mauritania, il Senegal e la Tanzania.

Sullo **stato di attuazione del Piano Mattei** sono state trasmesse al Parlamento due **relazioni**: la più recente, trasmessa lo scorso 9 luglio è aggiornata al 30 giugno 2025 (su cui si veda il relativo [dossier](#)).

Sezione seconda

La disciplina contabile della seconda sezione

La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla **Sezione II** del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le **variazioni** della legislazione vigente di spesa **non determinate da innovazioni normative** (art. 21, comma 1-*sexies*, legge n. 196/2009).

Tali variazioni degli stanziamenti di leggi di spesa vigenti compongono, dunque, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, il **complesso della manovra** di finanza pubblica.

Le **previsioni** contenute nella **Sezione II** sono **formate** sulla base della **legislazione vigente**, la quale **include** sia l'aggiornamento delle previsioni di spesa per oneri inderogabili e per fabbisogno sia le **rimodulazioni compensative**, che possono interessare anche i fattori legislativi, proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio.

La Sezione II **evidenzia**, inoltre, per ciascuna unità di voto:

- le proposte relative a **rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni** degli stanziamenti relativi a **leggi di spesa vigenti**;
- gli **effetti** delle **variazioni** derivanti dalle disposizioni contenute nella **Sezione I**. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, **previsioni c.d. “integrate”** con gli effetti della manovra.

Le unità di voto parlamentare e la classificazione delle spese

La classificazione delle voci di spesa si articola su tre livelli:

- a) le **missioni**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;
- b) i **programmi**, che **costituiscono le unità di voto parlamentare**, e rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni;
- c) le **unità elementari di bilancio**, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i **capitoli** - eventualmente ripartite in piani di gestione.

Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state **introdotte** nel bilancio dello Stato le **azioni**, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere **meramente conoscitivo**, ad integrazione della classificazione per capitoli.

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare le previsioni relative all'anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno

del bilancio triennale. **Soltanto** le **previsioni del primo anno** costituiscono, tuttavia, limite alle **autorizzazioni di impegno e pagamento**.

Nell'ambito di ciascuna **unità di voto** (programma), le **spese** sono **classificate** a seconda della **natura autorizzatoria di spesa** sottostante in:

- **oneri inderogabili**, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette **spese obbligatorie** (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
- **fattori legislativi**, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
- **spese di adeguamento al fabbisogno**, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.

A tale classificazione si collega il diverso grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell'applicazione della disciplina della **flessibilità del bilancio** (*cfr. paragrafo seguente*).

La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo

La c.d. **flessibilità** di bilancio consente alle amministrazioni di incidere sugli stanziamenti di spesa relativi ai **fattori legislativi** – determinati cioè da norme di legge - al fine di modularne le risorse secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.

L'articolo 23, comma 3, della legge n. 196 consente, nella **Sezione II**, per **motivate esigenze** e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:

- a) la **rimodulazione in via compensativa** tra le dotazioni di spesa relative a **fattori legislativi all'interno di ciascuno stato di previsione**, anche tra missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (*c.d. rimodulazione verticale*).

È consentita altresì la rimodulazione delle **quote annuali** delle autorizzazioni **pluriennali di spesa in conto capitale**, nel rispetto del vincolo finanziario complessivo, per l'adeguamento delle dotazioni finanziarie al Cronoprogramma dei pagamenti (ai sensi dell'art. 30, co. 2, della legge n. 196): in questo caso, le rimodulazioni coinvolgono **una**

singola autorizzazione di spesa e trovano compensazione nell'ambito del periodo pluriennale di riferimento (*c.d. rimodulazione orizzontale*). Per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale è inoltre prevista la **reiscrizione** nella competenza degli esercizi successivi delle **somme non impegnate** alla chiusura dell'esercizio. Tale facoltà è concessa per una sola volta per le medesime risorse;

- b) il **rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione** delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale delle **leggi di spesa vigenti**, per un periodo temporale anche pluriennale. Tali variazioni di autorizzazioni legislative di spesa, in quanto non compensative, concorrono alla manovra di finanza pubblica.

È prevista esplicita **evidenza contabile** delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in **appositi allegati conoscitivi** agli stati di previsione della spesa, che vengono aggiornati anche all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

La struttura degli stati di previsione della spesa

La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita dallo stato di previsione dell'entrata e dagli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri (**Tomo III** del ddl).

Il **deliberativo** di ciascuno **stato di previsione della spesa** espone gli stanziamenti dei programmi di spesa del Ministero, che costituiscono l'unità di voto parlamentare, con i seguenti **Allegati**:

- **Rimodulazioni** compensative **verticali** di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a);
- **Rimodulazioni** compensative **orizzontali** di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a) e art. 30, co. 2, lett. a);
- **Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni** previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b);
- Dettaglio, per unità di voto, delle **spese** per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4);
- **Reiscrizione somme non impegnate** (art. 30 c.2).

Ogni stato di previsione della spesa presenta la **nota integrativa**, che contiene gli *elementi informativi* dei programmi, con riferimento alle azioni sottostanti, alle risorse finanziarie ad esso destinate per il triennio, e le norme autorizzatorie che lo finanziano.

L'articolo 21, comma 14, della legge di contabilità dispone l'**approvazione** con **distinti articoli** di ciascuno stato di previsione dell'entrata e della spesa.

I principali interventi di sezione seconda sugli stanziamenti di interesse della Commissione

In Sezione II si segnala il **definanziamento in sezione II per quanto riguarda il programma 4.2 Cooperazione allo sviluppo di 63,7 milioni nel 2026 e 49,7 milioni a decorrere dal 2027.**

Riguardo alle riduzioni relative alla *Spending review* dei Ministeri previste dal **comma 715**, come descritte dall'Allegato VI, il MAECI sconta riduzioni di spesa corrente per **19,2 milioni nel 2026** e di **2,6 milioni** di spese in conto capitale. In particolare, si segnalano le riduzioni operate sui seguenti programmi:

- presenza **dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari**, che subisce una **decurtazione di 3,7 milioni** di euro nelle **spese correnti** per ogni anno del triennio 2026-2028 e di **2,6 milioni per il 2026, 2,6 milioni per il 2027 e 2,1 milioni per il 2028 nelle spese in conto capitale**;
- **sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *made in Italy* e del sistema Paese**, il quale subisce una riduzione di circa **12,2 milioni per il 2026** e 2,4 milioni per ciascun anno del biennio 2027-2028.

Infine, durante l'esame parlamentare, con un emendamento in Sezione II, è stata disposta una riallocazione delle risorse, nello stato di previsione del MEF, volte a trasferire alle amministrazioni locali interessate le somme relative agli accordi internazionali in materia di **lavoratori transfrontalieri**.

Durante l'esame parlamentare, invece, non sono state apportate modifiche né nell'articolo 7 (Stato di previsione del MAECI) né sulle tabelle di Sezione II relative al medesimo Ministero.